

## SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

### DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO n.69 del 27/06/2014

#### DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA AON S.P.A. CODICE CIG: Z931001A63.

##### **Premesso che:**

-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

a) il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 06/09/2013 con i comuni di Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della società Capaccio Paestum Servizi e modificare lo Statuto;

b) il progetto di trasformazione della CPS SRL contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento ed il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

c) Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;

d) Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "Sele Calore Multiservizi" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella, quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;

e) Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:

Società "Sele Calore Multiservizi" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;

Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;

f) Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare immediatamente alla Società che di seguito si riportano:

- *Manutenzione strade;*
- *Verde pubblico;*
- *Manutenzione acquedotti e contatori;*
- *Pulizie edifici;*
- *Manutenzioni cimiteri e servizi funebri;*
- *Manutenzione banche dati informatici e supporto agli uffici;*
- *Allestimento per spettacoli e convegni;*
- *Sportello Informativo Turistico e di progettazione;*

g) Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di Liquidazione;

##### **Rilevato:**

-Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/09/2013, esecutiva per legge, è stato deliberato, tra l'altro, di autorizzare l'organo aziendale della *Paistom*, competente agli atti gestionali, di trasferire alla costituenda società Multiservizi, i rapporti giuridici in essere, necessari allo svolgimento dei servizi affidati, mentre restano in capo all'Azienda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi maturati e maturandi fino all'atto di perfezionamento della modifica dell'oggetto sociale;



## SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

-Con verbale di assemblea straordinaria rep. n. 23527, racc. n. 8940 per notar Capobianco, è stata revocata la liquidazione della *Capaccio Paestum Multiservizi*, modificata la denominazione sociale in *Sele Calore Multiservizi*, modificato l'oggetto sociale e lo statuto, ridotto il capitale sociale;

-Con atto di cessione di quote rep. n. 23528, racc. n. 8941, per notar Capobianco, si è provveduto a cedere le quote ai comuni di **Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto**.

-Con determina direttoriale n. 102 del 09 Ottobre 2013, esecutiva, sono stati trasferiti, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale di capaccio n. 87 del 26/09/2013, alla SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l. i contratti relativi al lavoro in somministrazione ed ai lavoratori somministrati, al medico competente, al consulente per la sicurezza, ad ogni altro tipo di rapporto giuridico attivo e passivo necessario allo svolgimento dei servizi affidati alla Multiservizi;

**Preso atto** che sono state svolte dal consulente Dott. Nicola Delli Santi , tutti gli adempimenti necessari allo start up della nuova società denominata *Sele Calore Multiservizi*, alla quale vanno quindi trasferiti contratti, mezzi ed attrezzature già in dotazione della *Paistom* onde assicurare la continuità dei servizi pubblici ed assicurare altresì i livelli occupazionali dei lavoratori in somministrazione ;

### **Premesso che:**

-Il D.L. del 6/7/2012 n. 95 convertito in legge del 7/08/2012 n. 135 indirizza gli acquisti di beni e servizi sul sistema Consip e sulle centrali di committenza regionali:

- che per il Servizio di Brokeraggio assicurativo non è stato finora predisposto alcun accordo quadro da parte di CONSIP;
- che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto ai commi 158/160, la possibilità che le aggregazioni degli enti locali o degli enti decentrati di spesa espletino le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed entri regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale;
- che il Consorzio ASMEZ organismo di diritto pubblico, con proprio regolamento approvato dal consiglio direttivo in data 29/02/2008 si è costituito come centrale di committenza a favore dei propri Associati;
- che l'ASMEZ ,in tale veste, ha stipulato varie convenzioni e tra queste quella relativa al servizio di brokeraggio assicurativo, affidato all'AON SPA;
- che il Comune di Capaccio-Paestum è associato al Consorzio ASMEZ, ed ha determinato l'adesione alla Convenzione per il Brokeraggio assicurativo stipulato dall'ASMEZ, ritenendo che la stessa abbia natura di centrale di committenza ed in tale veste abbia agito nella indizione ed aggiudicazione di una gara di brokeraggio assicurativo.

### **Preso atto che:**

-la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

-le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

-l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

-consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno delle professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;



## SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

-è obiettivo della società perseguire costantemente la razionalizzazione, il miglioramento, l'aggiornamento nonché il costante adeguamento alle reali e contingenti esigenze dell'ente , dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e dei propri beni;

- tale attività presenta profili di specialità e complessità riferiti alle fasi di analisi ( risk management, analisi qualitativa e quantitativa dei rischi, analisi programma assicurativo in corso, redazione di sommari assicurativi, definizione di eventuali proposte di rinegoziazione e modifica dei contratti in corso), di collocamento ( consulenza nella stesura dei capitoli di polizza, supporto nelle procedure di gara, supporto nel piazzamento del programma assicurativo), fase di gestione ( gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, elaborazione di tool informatici e di manuali per la gestione dei sinistri, definizione di convenzioni assicurative per i dipendenti dell'Ente), di aggiornamento continuo ( corsi di formazione istituzionali e presso il cliente, informativa periodica), ed altri servizi specifici quale ad esempio l'assistenza nel processo di determinazione e revisione dei valori di rischio e l'assistenza professionale nel contraddittorio con i periti incaricati dalle Compagnie;

- il suindicato complesso di attività è realizzabili con l'ausilio di operatori qualificati , specializzati nell'attività di brokeraggio assicurativo definita dall'art. 106 e ss. Del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209, come "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi e nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione e o all'esecuzione , segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- la suddetta attività connotata da evidenti aspetti specialistici non può essere svolta direttamente dal personale interno che viceversa deve essere supportato per gli aspetti squisitamente tecnici – assicurativi al fine di poter fondere i medesimi con gli aspetti giuridici ( civili, amministrativi e penali) gestiti e curati invece in proprio e con elevato livello di specializzazione dal personale interno medesimo;

### **Atteso che:**

- il complesso della tipologia delle attività svolte dal broker assicurativo è configurato dalla medesima giurisprudenza quale contratto nel quale vengono dedotte prestazioni di contenuto misto in parte di consulenza ed in parte di intermediazione nel mercato assicurativo , ove spicca, secondo la più recente tendenza dei giudicanti , la preminenza del carattere imprenditoriale;

- la medesima giurisprudenza amministrativa ritiene che si possa inquadrare l'affidamento quale appalto di servizi;

-parte della giurisprudenza infine ritiene che il contratto di brokeraggio pur non prevedendo espressamente il riconoscimento di un compenso diretto in capo al broker , non possa essere considerato quale contratto a titolo gratuito , in quanto l'onere per la stazione appaltante. è rappresentato dalla provvigione che, seppur materialmente corrisposta dalla Compagnia Assicuratrice, viene indirettamente fatta gravare sull'Ente in sede di pagamento del premio assicurativo;

-che la misura della provvigione da corrispondere al broker può essere comunque controllata e gestita dalla stazione appaltante attraverso la negoziazione dell'affidamento del servizio e successivamente inserendo la clausola broker con individuazione della misura della provvigione direttamente nel contratto assicurativo con la Compagnia aggiudicataria;

- il riordino e l'adeguamento delle polizze assicurative relative sia al parco automezzi che alla responsabilità civile verso terzi è stato definito quale obiettivo prioritario della società;

**Ritenuto**, quindi, di procedere all'acquisizione della prestazione in economia ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 163/2006 recante il codice dei contratti;

**Dato atto** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**Richiamata** la circolare del 3 agosto 2004 n. 31 emanante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che per i beni ed i servizi non disponibili in regime di Convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalle vigenti



## SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albanella Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

normative in materia contrattuale;

### **Dato atto che:**

- ✓ non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- ✓ in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti posano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;
- ✓ con l'art. 328 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il MEPA realizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.;

**Preso atto inoltre** la piattaforma Acquisti in Rete P.A.-Mercato Elettronico, rappresenta per le società partecipate, in relazione al reperimento di tipologie di forniture che possono soddisfare le esigenze perseguite, la base d'asta cui fare riferimento, qualora le forniture siano presenti;

**Considerato che** la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

**Rilevato inoltre che** il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni;

**Ritenuto** pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento, previa indagine di mercato;

**Vista** la Convenzione proposta da Asmez per il servizio di Brokeraggio assicurativo degli associati aggiudicato alla **Aon S.p.A. con sede legale in Via Cervantes 55/27 80134 Napoli;**

### **Tenuto conto che:**

-il valore dell'appalto sarà determinato dalle commissioni, a carico delle Compagnie assicuratrici, suddivise per polizze RCA e polizze diverse da RCA;

-l'ammontare dei premi assicurativi pagati dall'Ente nell'anno 2013, è di € 14.470,00 circa;

-l'importo presunto complessivo delle provvigioni è pari ad Euro 5.000,00 circa. Si precisa che l'importo è meramente presuntivo ed è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

**Ritenuto** quindi affidare alla Ditta medesima la fornitura di cui in oggetto;

**Dato atto** che il **CIG** della presente fornitura è il seguente: **Z931001A63.**

**Richiamato** lo Statuto societario;

**Visto** il regolamento di organizzazione;

**Visto** l'art. 10 del D. Lgs 163/2006

### **DETERMINA**

1. Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
- ✓ Di affidare i servizi di brokeraggio assicurativo della società alla ditta **Aon S.p.A. con sede legale in Via Cervantes 55/27 80134 Napoli;**
2. Di dare atto che gli oneri relativi alle provvigioni a favore del broker non sono a carico del bilancio della società;
3. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Rosario Catarozzi

